

SOMMARIO



♦ In evidenza Pag. 2



- ♦ Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche Pag. 3
- ♦ Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000 Pag. 4
- ♦ Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 5
- ♦ Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali Pag. 7
- ♦ Scadenze fiscali 2021 Pag. 8
- ♦ Scadenze e adempimenti di bilancio Pag. 12
- ♦ Lotteria degli scontrini Pag. 13



♦ Principali adempimenti mese di marzo 2021 Pag. 14



- ♦ Bonus baby sitting -**approfondimento** Pag. 18
- ♦ Congedo parentale covid-19 -**approfondimento** Pag. 20



In evidenza

CONTRIBUTI COVID-19 ESENTASSE

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore.
- Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detassazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione.



Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

3

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato. In particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

ELENCHI

Tipologia

- Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
 - delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che **riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** (denominato **Elenco A, non modificabile**);
 - delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate **dal 1.01.2021**, emesse e inviate tramite SdI che **non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali **emerge tale obbligo** (denominato **Elenco B, modificabile**).

Disponibilità dei dati

Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare**.

Spunta

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'**Elenco B**, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.

Integrazioni

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Termini

- Le modifiche all'Elenco B sono effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento**.
- Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel **2° trimestre** solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate **entro il 10.09** dell'anno di riferimento.

L'Elenco B può essere modificato **più volte** entro i termini stabiliti, **ma solo l'ultima modifica** elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche **non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento**.

Modalità

- Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
 - in **modalità puntuale**, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
 - in **modalità massiva**, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le [specifiche tecniche](#) allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021.

MODIFICHE ALL'ELENCO B

Assenza di modifiche

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

4



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte sui redditi; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - Irap; - crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 	Per importi superiori a € 5.000 annui.
		↓	Utilizzo in compensazione orizzontale.
	Obbligo	Richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. <i>In alternativa</i> Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile , attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.	
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000.	
		Per i soggetti subappaltatori , qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l' 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto , il limite è pari a € 1.000.000.	
	Verticale	La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità.	

**INDEBITE
COMPENSAZIONI**

- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
 - la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
 - l'applicazione della sanzione pari al **5% dell'importo**, per importi fino a € 5.000, e pari a **€ 250**, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.
- Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. **L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare** la somma dovuta, con modello F24, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.
- L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità.

**COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA**

- Annuale
- Infrannuale

**Importi annui
fino a
€ 5.000,00**

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

Esempi

- Il **credito Iva 2020** può essere compensato **dal 1.01.2021**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 può essere compensato dal 30.04.2021 (termine di presentazione del modello Iva TR).

**Importi annui
superiori
a € 5.000,00**

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 è compensabile dal 10.05.2021 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2021).

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

**COMUNICAZIONE
PREVENTIVA**

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, **può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI

Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
Vincolo	Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irapp; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro). 	
Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	

IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00

Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Scadenze fiscali 2021

8

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2021	16.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2021	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 Iva ottobre, novembre e acconto 2020 e ripresa ritenute/contributi redditi da lavoro dipendente ottobre e novembre 2020	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2021	16.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2021	17.05.2021		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2021	16.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2021	16.07.2021		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2021	20.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2021	16.09.2021		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2021	18.10.2021		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2021	16.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2021	16.12.2021		<input type="checkbox"/>	
Dicembre 2021	17.01.2022		<input type="checkbox"/>		
Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2021	17.05.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2021	20.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2021	16.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2021			<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali	16.02.2022		<input type="checkbox"/>	
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2021	30.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2021	2.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2021	2.11.2021		<input type="checkbox"/>	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2021	25.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2021	25.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2021	1° trimestre 2021	26.04.2021		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2021		25.05.2021		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2021		25.06.2021		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2021	2° trimestre 2021	26.07.2021		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2021		25.08.2021		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2021		27.09.2021		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2021	3° trimestre 2021	25.10.2021		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2021		25.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2021		27.12.2021		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2021	4° trimestre 2021	25.01.2022		<input type="checkbox"/>
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Gennaio 2021	Gennaio 2021		<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2021	30.04.2021	<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2021		<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2021		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2021	Maggio 2021	2.08.2021		<input type="checkbox"/>
		Giugno 2021		<input type="checkbox"/>	
		Luglio 2021		<input type="checkbox"/>	
		Agosto 2021	2.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2021	Settembre 2021		<input type="checkbox"/>	
		Ottobre 2021		<input type="checkbox"/>	
		Novembre 2021	1.02.2022		<input type="checkbox"/>
		Dicembre 2021		<input type="checkbox"/>	
	Comunicazione liquidazioni Iva	1° trimestre 2021	31.05.2021		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2021	16.09.2021		<input type="checkbox"/>

	2021	3° trimestre 2021	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
		4° trimestre 2021	28.02.2022		<input type="checkbox"/>


Scadenze fiscali 2021 (segue) 10

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2020	8.02.2021		<input type="checkbox"/>
	Spese veterinarie	16.03.2021		<input type="checkbox"/>
	Spese 1° trimestre 2021	2.08.2021		<input type="checkbox"/>
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2021	16.03.2021		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Iva/2021	30.04.2021		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 730/2021	30.09.2021		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 770/2021	2.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2020	16.03.2021	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 2° acconto 2020 redditi	30.04.2021		<input type="checkbox"/>
	• Saldo 2020 e 1° acconto 2021 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive	30.06.2021 oppure 30.07.2021 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
	• Diritto C.C.I.A.A.			<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento acconto Iva 2021	27.12.2021		<input type="checkbox"/>
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2020)	16.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2021 rivalutazione TFR	16.12.2021		<input type="checkbox"/>
Altri adempimenti	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	1.03.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2 ^a /3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019			<input type="checkbox"/>
	Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1 ^a rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2021	30.06.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2 ^a rata (40%) imposta sostitutiva estromissione immobili ditte individuali			<input type="checkbox"/>
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020	15.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	30.04.2021		<input type="checkbox"/>
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2021	31.05.2021	<input type="checkbox"/>
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250	30.09.2021	<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2021	30.09.2021	<input type="checkbox"/>
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250	30.11.2021	<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2021	30.11.2021	<input type="checkbox"/>
		4° trimestre 2021	28.02.2022	<input type="checkbox"/>
IMU	Versamento acconto 2021	16.06.2021		<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione variazioni 2020	30.06.2021		<input type="checkbox"/>
	Versamento saldo 2021	16.12.2021		<input type="checkbox"/>
Versamento IVS	4° trimestre 2020 (fissi)	16.02.2021		<input type="checkbox"/>
	1° trimestre 2021 (fissi)	17.05.2021		<input type="checkbox"/>
	1° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.06.2021		<input type="checkbox"/>
	1° acconto 2021 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	30.07.2021		<input type="checkbox"/>

	2° trimestre 2021 (fissi)	20.08.2021		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2021 (fissi)	16.11.2021		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.11.2021		<input type="checkbox"/>



Scadenze e adempimenti di bilancio

12

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L'ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l'aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall'esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa è stato raggiunto l'accordo sulla proroga di un anno dell'entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l'adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l'esercizio successivo, l'adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03¹	30.05¹
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">E fino a quando il bilancio non sia approvato.</div>	15.04¹	14.06¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea².	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04¹	21.06¹
Assemblea di approvazione del bilancio³.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04¹	29.06¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05¹	29.07¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">Se l'esercizio coincide con l'anno solare.</div>	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

1. In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
2. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
4. **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl, le società possono fruire del maggior

termini di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).



Lotteria degli scontrini

13

Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.

La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente.

A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PARTECIPAZIONI

- Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
- Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto.
- Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
- Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.

BIGLIETTI VIRTUALI

- Se l'importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00.
- Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.
- Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

PREMI

Estrazioni annuali	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali
1 premio da € 5.000.000 per chi compra	10 premi da €100.000 per chi compra	15 premi da € 25.000 per chi compra
1 premio da € 1.000.000 per chi vende	10 premi da € 20.000 per chi vende	15 premi da € 5.000 per chi vende

VINCITE

- Le vincite sono comunicate tramite Pec all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC).
- In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

**CALENDARIO
DELLE
ESTRAZIONI**

- Per **giovedì 11.03.2021** è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02.2021.
- Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, **ogni 2° giovedì del mese**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione. **Da giugno** si aggiungeranno anche le **estrazioni settimanali, sempre di giovedì**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021.
- Infine, l'**estrazione annuale**, che vale un premio da € 5 milioni per l'acquirente e € 1 milione per l'esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale - che si terrà a inizio 2022 - si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021.

4


SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di marzo 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 marzo	Definizioni agevolate	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza.
	Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021).
	Lotteria degli scontrini	Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all'Agenzia delle Entrate il rifiuto dell'esercente all'acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020).
Martedì 2 marzo	Servizi online Agenzia Entrate	Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzate le modalità SPID, carta d'identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 16.02.2021).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 10 marzo	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
	Documenti informatici	Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019.
Lunedì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	

Martedì 16 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).
	Sostituti d'imposta	Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue) 16

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 marzo (segue)	Certificazione utili societari	<p>Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021.</p> <p>Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p>Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020.</p>
	Tassa concessioni governative	<p>Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.</p>
	Mod. 730 precompilato	<p>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020.</p> <p>Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016).</p> <p>Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).</p> <p>Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).</p> <p>Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).</p> <p>Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021).</p>



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

17

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Giovedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Mercoledì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Sospensione attività di riscossione	Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	Sorveglianza Sanitaria eccezionale	Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020).
	Licenziamento	Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020).
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Corrispettivi telematici	Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Prov. Ag. Entrate 23.12.2020].
	Assemblee societarie	Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021.
	Statuti ETS	Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).
Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 13.01.2021).	
Superbonus 110%	Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020).	

Nota	<ul style="list-style-type: none">• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].
------	---

BONUS BABY SITTING -APPROFONDIMENTO

Il bonus baby sitter Inps è stato rinnovato anche per i servizi svolti nel 2021, secondo nuove modalità.

è stata prorogata l'acquisizione del bonus baby sitter fino al 31 aprile 2021 per le prestazioni già richieste lo scorso anno con il **nuovo decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**, che introduce ulteriori misure urgenti in risposta all'emergenza coronavirus.

In particolare, il provvedimento prevede che **nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:**

- i genitori lavoratori dipendenti hanno la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
- i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari hanno la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Per il momento non è ancora possibile presentare domanda per i servizi di baby sitting erogati nel 2021. Bisogna attendere in ogni caso la nota operativa Inps. Con ogni probabilità le domande per il bonus baby sitter 2021 andranno presentate con le stesse modalità usate per gli aiuti concessi lo scorso anno.

Proroga acquisizione bonus baby sitter

L'Inps, attraverso il messaggio n. 950 del 05-03-2021, ha comunicato la proroga al 30 aprile 2021 del termine per l'appropriazione del bonus baby sitter e per l'inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte. **Dunque la proroga riguarda solo chi ha già fatto domanda.**

Al fine di consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, infatti, il termine entro cui procedere all'appropriazione del bonus nell'apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori che hanno fornito il servizio di baby sitting, inizialmente fissato al 28 febbraio 2021, è stato posticipato al 30 aprile 2021.

Quindi il genitore beneficiario deve inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.

La misura, già introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) e rifinanziata dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori Bis, consiste in un sostegno economico per acquistare servizi di baby sitting per figli minori di 14 anni.

Dunque è fruibile per i figli che frequentano le scuole fino alla scuola media (scuola secondaria di secondo grado).

Nel caso di figli affetti da disabilità grave è valida, invece, per le scuole di ogni ordine e grado a cui sono iscritti, e per i centri diurni a carattere assistenziale di cui sono ospiti, chiusi a causa dell'epidemia da covid. Il buono può essere utilizzato, invece che per pagare la baby sitter, per iscrivere i figli a centri estivi o a servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Bonus baby sitter: a chi spetta

Hanno diritto al bonus Inps per i servizi di baby sitting e i centri estivi, in base all'ultima normativa prevista dal nuovo decreto covid, le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori iscritti alla gestione separata;
- lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza da covid-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS. In questo caso le casse previdenziali di riferimento devono comunicare preventivamente il numero di beneficiari.

Il bonus baby sitter può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, esclusivamente se non possono lavorare da casa, cioè se la prestazione lavorativa non può essere svolta con modalità di lavoro agile e in smart working, e in alternativa ai congedi per covid. Quindi non spetta ai genitori che usufruiscono del congedo straordinario per covid. Inoltre, l'altro genitore non deve usufruire contemporaneamente di altre tutele o del congedo.

Bonus baby sitter: requisiti

Per richiedere il voucher baby sitter, inoltre, bisogna possedere i seguenti requisiti:

- i figli per cui si chiede il congedo devono avere un'età inferiore a 14 anni o essere disabili gravi, e devono essere conviventi col genitore che chiede il beneficio;
- nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa quali NASPI, CIGO, indennità di mobilità e simili;
- nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato, non lavoratore, che lavora in smart working, sospeso dal lavoro o che usufruisce del congedo.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus baby sitter ha un importo di 100 euro a settimana.

Bonus baby sitter come funziona

Il bonus può essere utilizzato per acquistare servizi di baby sitting, ed è erogato mediante il Libretto Famiglia. Si tratta dello strumento Inps utilizzato per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale. Oppure si può utilizzare per iscrivere i figli a centri estivi o a servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In questo caso il beneficio consiste in una somma di denaro che viene erogata direttamente al richiedente.

Chi può fare la baby sitter?

Il servizio di baby sitting viene considerato dall'INPS una prestazione di lavoro occasionale retribuita tramite il Libretto di famiglia. Dunque, per svolgere l'attività di baby-sitting occorre essere persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa.

Bonus baby sitter per nonni o familiari

E' possibile ottenere il sussidio nel caso in cui il bambino venga affidato ai nonni? In base alla precedente normativa no. L'art. 14, comma 4 del decreto Ristori Bis dice espressamente che il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. Infatti solo nel periodo marzo – agosto 2020 è stato ammesso il bonus baby sitter nonni. Poi questa opzione di coinvolgere i familiari è stata rimossa per il periodo novembre – dicembre 2020.

E' cumulabile con altri incentivi?

No. Il nuovo bonus baby sitter, infatti, non è cumulabile con il bonus asilo nido, ossia il beneficio a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido.

Bonus baby sitter fa reddito?

No, i compensi percepiti dal prestatore di servizi tramite il libretto famiglia sono esenti da imposizione fiscale come stabilito dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Quindi chi svolge l'attività di baby sitting con retribuzione tramite voucher Inps non dovrà dichiarare l'importo nella dichiarazione dei redditi 2021. Precisiamo però che il bonus baby sitter non fa reddito se la persona che svolge l'attività di baby sitting non accumula, nell'arco dell'anno, altre prestazioni occasionali con le quali supera i limiti economici previsti per l'esenzione fiscale, indicati dall'art. 54-bis del dl 50/2017.

Modalità domanda bonus baby sitter

20

Al momento non è possibile procedere con la domanda. Probabilmente per la domanda bonus baby sitter 2021 saranno mantenute le stesse modalità previste dalla normativa precedente. In base a quest'ultima, per richiedere il contributo economico occorre presentare la domanda all'Inps, attraverso l'apposita procedura attivata dall'Istituto.

L'agevolazione va richiesta in una delle seguenti modalità:

- online, attraverso l'apposita applicazione web disponibile sul portale web dell'Inps (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby sitting), accessibile direttamente dalla home page del sito Inps;
- rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai patronati.

Generalmente le domande vengono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le famiglie con più figli possono presentare anche più domande, una per ogni figlio. Il limite pari a 100 euro dell'importo del bonus è inteso per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di figli per cui si richiede.

Scadenza bonus baby sitter

Il nuovo bonus baby sitter 2021 è valido dalla data di entrata in vigore del decreto covid emanato da Draghi, cioè dal 15 marzo 2021, per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza e di emergenza sanitaria. Per conoscere con esattezza il periodo di fruizione e la scadenza occorre attendere le istruzioni operative che saranno pubblicate a breve dall'Inps.

CONGEDO PARENTALE COVID-19 -APPROFONDIMENTO

Il Decreto legge numero 30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore lo stesso giorno, **introduce importanti tutele e in particolare un congedo parentale per i lavoratori che siano genitori di figli interessati dalla sospensione dell'attività didattica in presenza, positivi al virus COVID-19 o in quarantena** disposta dall'ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Le misure, valide sino al 30 giugno 2021, prevedono per i lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere l'attività in regime di smart working ovvero, in caso di impossibilità del lavoro agile, la fruizione di un congedo parentale retribuito dall'INPS in misura pari al 50%.

In alternativa al congedo e limitatamente a talune categorie lavorative (esclusi i dipendenti), è riproposto il bonus per servizi di baby-sitting in misura non superiore a 100 euro settimanali.

In attesa dei chiarimenti INPS in merito alla concreta fruizione delle misure introdotte, di seguito si analizza nello specifico il congedo straordinario previsto dal Decreto numero 30.

Congedo parentale Covid 2021: destinatari

Il congedo straordinario spetta al genitore lavoratore dipendente di un figlio convivente di età inferiore a quattordici anni, quest'ultimo interessato da:

- Sospensione dell'attività didattica in presenza;
- Infezione da virus COVID-19;
- Quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- L'astensione dal lavoro è riconosciuta in alternativa all'altro genitore.
- Congedo parentale Covid 2021: figli con handicap grave

Possono assentarsi dal lavoro, con diritto al congedo retribuito, i genitori di figli con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge numero 104/1992:

- Iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza;

In alternativa, ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Congedo parentale Covid 2021: importo del congedo retribuito

I periodi non lavorati dai genitori di figli di età inferiore a quattordici anni sono economicamente coperti dall'INPS in misura pari al 50% della retribuzione. Garantita anche la copertura figurativa ai fini pensionistici.

Il calcolo dell'indennità a carico dell'Istituto avviene con le stesse modalità utilizzate per determinare il congedo di maternità o parentale.

In particolare, la prestazione è pari al 50% della Retribuzione media giornaliera (RMG), calcolata in base al compenso percepito nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e precedente quello interessato dal congedo.

Congedo parentale Covid 2021: congedo non retribuito

I genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi di età compresa tra quattordici e sedici anni possono, alternativamente tra loro, assentarsi dal lavoro per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione del figlio da virus COVID-19 o quarantena disposta dall'ASL.

I giorni di assenza non sono economicamente coperti dall'INPS (assente anche la contribuzione figurativa ai fini pensionistici). Spetta tuttavia il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Congedo parentale Covid 2021: conversione del congedo parentale

Il comma 4 articolo 2 del Decreto numero 30 dispone che eventuali periodi di congedo parentale (ricordiamolo indennizzati entro certi limiti dall'INPS in misura pari al 30% della RMG), fruiti dal 1° gennaio 2021 sino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.l.) possono essere convertiti, previa apposita domanda, in congedo straordinario retribuito al 50%.

La conversione interessa i periodi di congedo parentale fruiti durante:

- Sospensione dell'attività didattica in presenza;
- Infezione del figlio da virus COVID-19;
- Quarantena del figlio disposta dall'ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- Per l'applicazione pratica della misura si attendono i necessari chiarimenti operativi INPS.

Congedo parentale Covid 2021: lavoro agile

Il congedo retribuito spetta al genitore lavoratore dipendente, a patto che lo stesso non possa svolgere l'attività lavorativa in smart working.

Si ricorda che lo stesso Decreto numero (articolo 1) prevede per i genitori di figli di età inferiore a sedici anni la possibilità di svolgere la prestazione nelle forme del lavoro agile, in alternativa all'altro genitore, per il periodo di:

- Sospensione dell'attività didattica in presenza;
- Infezione da virus COVID-19;
- Quarantena disposta dall'ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La misura appena citata, come le altre disposte dal Decreto numero 30 (bonus baby-sitter e congedo straordinario) ha validità sino al **30 giugno 2021**.